Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 luglio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 12 luglio 1956, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il signor Ghazanfar Ali Khan, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Pakistan, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Pakistan.

(3462)

Giovedì 12 luglio 1956, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il barone Gabriele Apor de Altorja, Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario del Sovrano Militare Ordine di Malta, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario del Sovrano Militare Ordine di Malta.

(3461)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1955, n. 1550.

Fissazione al 31 dicembre 1954 del termine di applicabilità della legge 23 marzo 1952, n. 207, per l'estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani vittime di aggressioni da parte degli slavi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni in materia di pensione, assegni ed indennità di guerra, ai cittadini italiani i quali, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato ferite o lesioni ad opera di elementi slavi in occasione di azioni aventi fini politici, nonchè ai congiunti dei detti cittadini italiani, in caso di morte;

Visto l'art. 2 concernente delega per la fissazione del termine di applicabilità delle disposizioni della legge suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nella legge 23 marzo 1952, n. 207, si applicano, per gli eventi di cui all'art. 1 della legge stessa, fino e non oltre il 31 dicembre 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1955

GRONCHI

SEGNI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 62. — CARLOMAGNO

LEGGE 22 giugno 1956, n. 701.

Proroga della facoltà di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, può essere annualmente esercitata fino all'anno 1961

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti è elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 giugno 1956, n. 702.

Attribuzione della facoltà ai Comuni, sedi di uffici giudiziari, di disporre di una parte del contributo corrisposto dallo Stato in applicazione dell'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'art. 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I Comuni, ai quali viene corrisposto dallo Stato, a termini della legge 24 aprile 1941, n. 392, modificata dalla legge 2 luglio 1952, n. 703, il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, possono essere autorizzati ad erogare direttamente o a cedere ad enti finanziatori parte del contributo stesso per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri di edifici giudiziari.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo precedente è concessa, previa deliberazione dei Comuni interessati, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, e con lo stesso decreto è stabilita la misura in cui il contributo deve essere impiegato per gli scopi menzionati nell'articolo anzidetto ed il periodo per il quale tale cessione è consentita.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a scontare i contributi straordinari di cui sopra, o a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

Si applicano ai mutui suddetti le norme degli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 25 giugno 1956, n. 703.

Distacco di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri o di altre Armi presso il Corpo degli agenti di custodia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato con l'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, è sostituito dal seguente:

« Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali, a norma delle disposizioni che precedono, il Ministero della difesa o quello dell'interno, su richiesta del Ministero di grazia e giustizia, provvedono, rispettivamente a distaccare presso il Corpo degli agenti di custodia — ai soli fini della istruzione militare e della disciplina degli agenti di custodia — ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di grado non superiore a quello del posto vacante in corrispondenza del quale viene disposto il distacco.

« In mancanza di ufficiali disponibili nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno essere distaccati dal Ministero della difesa ufficiali di altre Armi.

« Questi ultimi ufficiali, fino a quando presteranno servizio presso il Corpo degli agenti di custodia, percepiranno, in aggiunta al trattamento economico in godimento, l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, di cui fruiscono gli ufficiali dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella misura stabilita per il grado ricoperto.

« Ai medesimi ufficiali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — TAMBRONI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 28 giugno 1956, n. 704.

Determinazione dei contributi a favore degli Enti autonomi « Biennale » di Venezia, « Triennale » di Milano e « Quadriennale » di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi dello Stato, del comune di Venezia e dell'Amministrazione provinciale di Venezia da erogarsi a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », Esposizione internazionale d'arte, a norma del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti per ciascuno degli esercizi finanziari, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60 come segue:

1) *per le spese generali dell'Ente* da imputarsi al primo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato nella somma annua di lire 20.400.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale);

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 3.600.000;

2) *per la « Esposizione internazionale di arte figurativa »* da imputarsi al secondo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nella somma annua di L. 20.000.000;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 27.000.000;

c) contributo dell'Amministrazione provinciale di Venezia nella somma annua di lire 4.000.000;

3) *per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica »* da imputarsi al terzo capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato: 1) di lire 10.000.000 annue da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale); 2) contributi integrativi da prelevarsi dallo speciale fondo a disposizione della Direzione generale dello spettacolo per sovvenzioni a favore di manifestazioni inerenti allo sviluppo del cinema;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di lire 800.000;

4) *per le « Manifestazioni d'arte drammatica e musicale »* da imputarsi al quarto capitolo previsto dall'art. 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517:

a) contributo dello Stato da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intelletuale) della somma annua di L. 22.500.000;

b) contributo del comune di Venezia nella somma annua di L. 15.000.000 da prelevarsi sui proventi derivanti dall'applicazione degli speciali provvedimenti, autorizzati in virtù del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62.

Art. 2.

E' concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire 146 milioni e 900.000, allo scopo di colmare il *deficit* delle manifestazioni indicate nei numeri 2), 3), 4) del precedente art. 1 nonchè delle spese generali dell'Ente a tutto l'esercizio 1954-55; di cui lire 64.200.000 da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1955-56 e lire 82.700.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale) per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per l'attuazione della XI e XII manifestazione è stabilito per ciascuna di dette manifestazioni in lire 150.000.000 a carico del Ministero della pubblica istruzione. Per la XI manifestazione il relativo contributo sarà erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1956-57 e per la XII in tre rate di lire 50.000.00 ciascuna negli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 4.

Il contributo del comune di Milano da erogarsi a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne

e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), a norma del regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, per l'attuazione della XI e XII manifestazione è stabilito in complessive lire 150.000.000, da ripartirsi in parti uguali nei bilanci comunali 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960.

Art. 5.

Lo Stato concede all'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » istituito con regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, per l'attuazione della VII e VIII manifestazione, un contributo di lire 60.000.000 per ciascuna di dette manifestazioni, a carico del Ministero della pubblica istruzione. Per la VII manifestazione il relativo contributo sarà erogato in unica soluzione nell'esercizio finanziario 1955-56 e per l'VIII in quattro rate di lire 15.000.000 ciascuna negli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60.

Art. 6.

Il contributo dovuto alla « Quadriennale » dal comune di Roma, a norma del regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, per l'attuazione della VII e VIII manifestazione è stabilito in complessive lire 22.000.000, di cui lire 11.000.000 da stanziare nel bilancio comunale per l'anno 1955 e lire 11.000.000 da stanziare in parti uguali nei bilanci comunali degli esercizi 1956, 1957, 1958 e 1959.

Art. 7.

Per colmare il disavanzo di gestione della VI « Quadriennale » è autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico del Ministero della pubblica istruzione di lire 60.000.000.

Art. 8.

Alla copertura della spesa complessiva di lire 279 milioni e 800.000, di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativamente all'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio concernente il fondo speciale occorrente per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla copertura della spesa di lire 60.000.000 di cui all'art. 7, si provvederà per 45.000.000 di lire a carico dello stanziamento di cui al precedente comma e per lire 15.000.000 a carico dello stanziamento del capitolo 280 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1955-56.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 6 luglio 1956, n. 705.
Graduatoria concorso direttivo B-4.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Tutti i concorrenti a posti di direttore didattico governativo in prova del concorso generale per titoli ed esami denominato *B*-4, indetto con decreto Ministeriale del 28 luglio 1948 e, poi, riaperto nel 1950, che abbiano conseguito o superato la votazione di 140/200, saranno assunti nei ruoli direttivi fino all'esaurimento della graduatoria.

Ad essi saranno riservati la metà dei posti attualmente disponibili e di quelli che si renderanno vacanti e un terzo di quelli di nuova istituzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 8 luglio 1956, n. 706.
Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.

All'apprendista da considerarsi capo famiglia, agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto ».

Art. 2.

La corresponsione degli assegni familiari prevista nel precedente articolo deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà, inoltre, a dare comunicazione dell'intervenuta concessione all'Ufficio provinciale del lavoro, il quale

istituirà un elenco, distinto per Comuni, degli apprendisti che usufruiscono degli assegni familiari come capi famiglia.

Art. 3.

L'art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:

1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;

2° assistenza specialistica ambulatoriale;

3° assistenza farmaceutica;

4° assistenza ospedaliera;

5° assistenza ostetrica;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per:

1° le prestazioni concernenti la cura;

2° le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86;

3° l'erogazione dell'indennità post sanatoriale.

Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati ».

Art. 4.

L'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è modificato come segue:

« Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione.

Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;

b) per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;

c) per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50, di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base;

d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;

e) per assegni familiari, lire 6.

Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.

Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera *b*), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 5.

All'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, aggiungere il seguente comma:

« In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli articoli 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1956, n. 707.

Richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo allo scopo di aggiornare la preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per istruzione nel corso dell'esercizio 1956-57 contingenti per complessivi n. 600 sottufficiali e n. 1600 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 79. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1956, n. 708.

Aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, delle quote di surrogazione previste dalla legge medesima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 95, la misura delle quote di surrogazione del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previste dall'art. 1 della legge medesima per i lavori e per le prestazioni effettuati dalla detta Amministrazione ed ivi indicati, è stabilita in lire 3220 giornaliere per le quote di surrogazione del personale superiore ed in lire 2030 giornaliere per quelle degli agenti e salariati.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — BRASCHI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 65. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 709.

Riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1956, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 1956, n. 61, con il quale sono state apportate modificazioni ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, a decorrere dall'anno accademico 1955-1956, indicandosi in numero di quattro posti di ruolo l'organico della Facoltà di economia e commercio e in numero di quattordici posti di ruolo l'organico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1956, n. 68, con il quale sono state apportate modificazioni ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della predetta Università, a decorrere dall'anno accademico 1955-1956, indicandosi in numero di dodici posti di ruolo l'organico della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e in numero di due posti di ruolo l'organico della Facoltà di farmacia;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1956, n. 95, rispecchiava la situazione dei posti di ruolo della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, quale si prospettava anteriormente all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1956, n. 111, e che la pubblicazione di quest'ultimo provvedimento, effettuata in data 22 marzo 1956, è intervenuta posteriormente alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1956, n. 95;

Ritenuta la necessità di definire, in dipendenza delle innovazioni recate dai due predetti provvedimenti, l'organico dei posti di ruolo delle suddette Facoltà di economia e commercio, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della Università di Messina;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1955-1956, i ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di economia e commercio, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della Università di Messina restano stabiliti come appresso:

Facoltà di economia e commercio: posti di ruolo n. 4;

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali: posti di ruolo n. 13;

Facoltà di farmacia: posti di ruolo n. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 93. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 710.

Prelevamento di L. 2.766.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 2.766.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne la prelevazione di L. 2.766.600.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni connesse con lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative:

Ministero del tesoro:

Fornitura di carta e stampati a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato (cap. n. 741-*bis*)	L. 250.000.000
Spese per forniture di cancelleria ed altri materiali a cura del Provveditorato generale dello Stato (cap. n. 511)	» 20.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Compensi speciali al personale centrale, dell'Amministrazione giudiziaria e ad estranei alla Amministrazione in relazione a particolari esigenze del servizio elettorale (capitoli nn. 8, 43 e 103-*bis*)	» 87.000.000
Spese per la nomina e la notifica dei presidenti di seggio (cap. n. 103-*ter*)	» 15.000.000

Ministero dell'interno:

Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, dei ruoli speciali transitori e non di ruolo (capitoli nn. 7, 10 e 13)	» 199.600.000
Compensi speciali al personale (cap. n. 19)	» 200.000.000
Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni effettuate dal personale civile (cap. n. 20)	» 80.000.000
Spese postali, telegrafiche e telefoniche per l'Amministrazione civile (centrale e periferica) (cap. n. 30)	» 60.000.000
Spese di ufficio (cap. n. 31)	» 25.000.000
Premi a funzionari, ufficiali ed a guardie di pubblica sicurezza (cap. n. 60)	» 550.000.000
Trasferte e rimborso spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (cap. n. 62)	» 350.000.000
Spese telegrafiche e telefoniche per la pubblica sicurezza (cap. n. 64)	» 50.000.000
Servizio degli automezzi della pubblica sicurezza (cap. n. 65)	» 200.000.000
Servizi speciali di pubblica sicurezza (capitolo n. 76)	» 160.000.000
Spese di trasporto delle guardie di pubblica sicurezza (cap. n. 77)	» 90.000.000
Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici, telefonici, ecc. prestati nell'interesse della pubblica sicurezza (cap. n. 80)	L. 160.000.000
Manutenzione, acquisto e trasporto del materiale elettorale di proprietà dello Stato (capitolo n. 105)	» 270.000.000
	L. 2.766.600.000

Data l'imminenza di tali elezioni, che comporta la necessità di rendere immediatamente disponibili i fondi di che trattasi e considerato che ricorrono per le assegnazioni in discorso anche gli altri requisiti di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità di Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste per il corrente esercizio finanziario, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: MEDICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 8 agosto 1955, n. 770, 24 ottobre 1955, n. 963 e 31 ottobre 1955, n. 971;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di lire 2.766.600.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 511. — Spese di ufficio, ecc.	L. 20.000.000
Cap. n. 741-*bis* (di nuova istituzione). — Spese da sostenersi, per il tramite dell'Istituto Poligrafico dello Stato, per fornitura di carta e per la stampa di manifesti, pubblicazioni ed altri stampati occorrenti per le elezioni amministrative	» 250.000.000

Ministero di grazia e giustizia:

Cap. n. 8. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 43. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. al personale della Amministrazione giudiziaria, ecc.	» 60.000.000
Cap. n. 103-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi da corrispondere ad estranei all'Amministrazione statale in relazione a particolari esigenze del servizio elettorale	» 24.000.000

Cap. n. 103-*ter* (di nuova istituzione). — Spese per la nomina e la notifica dei presidenti di seggio . . .	L.	15.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 7. — Compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo, ecc. . . .	»	173.000.000
Cap. n. 10. — Compensi per lavoro straordinario al personale dei ruoli speciali transitori, ecc. . .	»	19.400.000
Cap. n. 13. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc. . .	»	7.200.000
Cap. n. 19. — Compensi speciali in eccedenza, ecc. .	»	200.000.000
Cap. n. 20. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni, ecc. . .	»	80.000.000
Cap. n. 30. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche .	»	60.000.000
Cap. n. 31. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . .	»	25.000.000
Cap. n. 60. — Premi a funzionari, ufficiali ed a guardie di pubblica sicurezza, ecc.	»	550.000.000
Cap. n. 62. — Spese per trasferte, ecc. . . .	»	350.000.000
Cap. n. 64. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 65. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione degli automezzi, ecc. .	»	200.000.000
Cap. n. 76. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. .	»	160.000.000
Cap. n. 77. — Spesa per il trasporto della truppa, ecc.	»	90.000.000
Cap. n. 80. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc.	»	160.000.000
Cap. n. 105. — Spese per la manutenzione, l'acquisto ed il trasporto del materiale elettorale, ecc. . . .	»	270.000.000
	L.	2.766.600.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 118. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1956.

Sostituzione di un membro in seno al Comitato consultivo per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti previsti dal regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1313, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, relativo alla composizione del Comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei diritti;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1955, registro n. 6 Commercio estero, foglio n. 87, col quale è stata aggiornata la composizione del Comitato preaccennato;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1955, registro n. 6 Commercio estero, foglio n. 24, col quale il dottor Ugo Mosca è stato chiamato a far parte del Comitato in sostituzione del dott. Alessandro Murari, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte del Comitato predetto l'ispettore generale dott. Vincenzo Loreto, destinato in data 21 dicembre 1955 a capo del Servizio II della Direzione generale per i piani degli scambi con l'estero e affari doganali, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Sergio Parboni, il quale è preposto al Servizio I della Direzione stessa;

Decreta:

Articolo unico.

In sostituzione dell'ispettore generale dott. Sergio Parboni è chiamato a far parte del Comitato consultivo per le concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni e restituzione dei diritti l'ispettore generale dott. Vincenzo Loreto, quale membro supplente del direttore generale per i Piani degli scambi con l'estero e per gli affari doganali, del Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1956

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1956
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 308
(3518)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.

Aumento del contributo dello Stato a favore del comune di Bianco, a seguito della determinazione del canone di fitto per i locali demaniali occupati dalla Pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1955, con il quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1941, n. 392, è stata determinata la pigione per i locali di proprietà del Demanio dello Stato, occupati dalla pretura di Bianco, in annue L. 37.294 dal 1° gennaio 1955, salvo ulteriori aumenti dovuti per legge;

Vista l'annotazione in calce alla tabella allegata alla citata legge n. 392 del 1941, con la quale è previsto

l'aumento del contributo statale a favore del comune di Bianco per un importo pari all'ammontare del canone di fitto da stabilirsi;

Ritenuto che il suddetto canone di L. 37.294 è stato determinato tenendosi conto che in data 1° aprile 1942 l'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria ebbe a stabilire, per i locali demaniali occupati dalla pretura di Bianco, la pigione di L. 1275 annue e questa maggiorando degli aumenti previsti dalle successive leggi disciplinanti il regime del blocco delle locazioni, in vigore alla data del decreto interministeriale 18 gennaio 1955;

Ritenuto che, a seguito della legge 1° maggio 1955, n. 368, possono conteggiarsi e stabilirsi come appresso gli altri aumenti dovuti dal comune di Bianco fino al 1960: per il 1955, L. 4351; per il 1956, L. 12.680; per il 1957, 1958, 1959 e 1960, L. 13.704;

Ritenuto, altresì, opportuno trattenere a favore del locatore, all'atto del pagamento dei contributi, le somme dovute per canoni di fitto fino al 1960;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Decreta:

Il contributo dovuto dallo Stato al comune di Bianco stabilito dalla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, è aumentato, in seguito al decreto 18 gennaio 1955 del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia e per l'interno, di L. 41.645 (lire quarantunomilaseicentoquarantacinque) per l'anno 1955; di L. 49.974 (quarantanovemilanovecentosettantaquattro) per l'anno 1956; di L. 51.000 (lire cinquantunomila) per ciascuno degli anni 1957, 1958, 1959 e 1960.

Dispone che le somme suddette siano trattenute a favore del locatore all'atto del pagamento dei cintributi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

p. *Il Ministro per l'interno*
BISORI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1956
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 122. — FLAMMIA

(3517)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1956.

Composizione del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 14 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.);

Visto il proprio decreto 21 aprile 1953, concernente composizione del Collegio sindacale dell'Ente;

Ritenuto che i componenti del predetto Collegio sindacale sono scaduti dalla carica per compiuto triennio e che occorre quindi procedere alla ricostituzione del Collegio medesimo;

Decretano:

Articolo unico.

Il Collegio sindacale dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) è composto come segue:

Sartori dott. Romolo, della Ragioneria generale dello Stato, presidente;

Baglio ing. Antonio, del Ministero dell'industria e commercio, sindaco effettivo;

Castana dott. Giuseppe, del Ministero delle finanze, sindaco effettivo;

Ruggeri dott. rag. Sergio, sindaco effettivo;

Ceccherini rag. Guido, sindaco effettivo;

Patacchini dott. Sanzio, della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente;

Franceschi dott. Enrico, del Ministero delle finanze, sindaco supplente;

Barberio Corsetti avv. Marcello, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1956
Registro Finanze, foglio n. [illegible]

(3490)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari n. 8661, in data 9 marzo 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Gentile Vito, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) con il sig. Cardano Mario della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico:

Il sig. Gentile Vito è sostituito con il sig. Cardano Mario, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3436)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1956.

Disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo », per l'annata agraria 1956-1957.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

il Ministro per il tesoro; il Ministro per l'agricoltura e le foreste e Alto Commissario per l'alimentazione (*ad interim*); Il Ministro per la marina mercantile.

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del Popolo »;

Visti i decreti Ministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto Ministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio prevista dall'art. 8 del decreto Ministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947, è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali dei « Granai del Popolo » per l'annata 1949-50;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1950-51;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1951, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1951-52;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1952-53;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1953, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1953-54;

Visto il decreto Ministeriale 3 agosto 1954, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo » per l'annata agraria 1954-55;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1955, concernente la disciplina delle operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del Popolo »;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentite la Federazione italiana dei Consorzi agrari e le organizzazioni sindacali dei lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del Popolo », sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª *Zona*:

Aosta Imperia - La Spezia Bolzano Trento Sondrio Belluno Udine Padova Treviso Verona Arezzo Massa Carrara Pistoia Siena Macerata Latina Rieti L'Aquila Teramo Catanzaro Reggio Calabria Cosenza Agrigento - Ragusa Siracusa Trapani Nuoro.

2ª *Zona*:

Alessandria Asti Novara Torino Vercelli Savona Bergamo Como Cremona Vicenza Pavia Varese Venezia Gorizia Piacenza Ravenna Reggio Emilia Grosseto Lucca Pesaro Perugia Terni Frosinone Campobasso - Ascoli Piceno Chieti Pescara Avellino Benevento Caserta Salerno Enna Messina Cagliari Sassari.

3ª *Zona*:

Caltanissetta Genova Trieste Brescia Rovigo Parma Mantova Livorno Forlì Pisa Ancona - Brindisi Catania.

4ª *Zona*:

Cuneo - Milano - Modena - Ferrara - Firenze - Roma Viterbo Napoli Matera.

5ª *Zona*:

Bologna Bari Foggia - Taranto Potenza - Lecce Palermo.

Art. 3.

Tariffe.

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza fino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli, pesatura, vuotatura o accatastamento . . .	18,50	21,35	22,50	22,95	24,40
2) scarico da veicoli, e vuotatura o accatastamento	15,05	17,40	18,30	18,60	19,80
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura, egalizzazione, legatura e carico su veicolo .	23,15	26,70	28,20	28,60	30,45
2) disaccatastamento, pesatura e carico su veicolo	22 —	25,25	26,70	27,15	28,95

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
3) insaccatura, legatura e carico su veicolo	19,65	22,70	23,90	24,35	25,95
4) disaccatastamento e carico su veicolo	18,50	21,35	22,50	22,95	24,40
5) solo carico su veicolo	13,90	16 —	16,85	17,10	18,30
c) Operazioni negli scali ferroviari:					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sotto carico:					
senza pesatura	14,30	16,55	17,50	17,70	18,90
con pesatura	17,85	20,55	21,70	21,95	23,45
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sotto carico e stivaggio:					
senza pesatura	14,30	16,55	17,50	17,70	18,90
con pesatura	17,85	20,55	21,70	21,95	23,45
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura	—	—	—	—	19,65
2) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	15,10
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo		—	—	—	53,20
4) come sopra, senza pesatura	—	—	—	—	47,05
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—		—	55,90
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	11,65	13,30	14,10	14,25	15,30
2) puleggiatura o trapanatura a mano	8 —	9,30	9,80	9,85	10,55
3) vuotatura a mano residuo celle	8 —	9,30	9,80	9,85	10,55
4) spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accatastamento o vuotatura	6,95	8 —	8,45	8,55	9,10
5) stivaggio e distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4,65	5,30	5,60	5,70	6,10
6) accatastamento o disaccatastamento	4,65	5,30	5,60	5,70	6,10
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura o per disaccatastamento ad altezza da m. 2,20 a m. 3	4,65	5,30	5,60	5,70	6,10
2) come sopra, per altezza superiore a m. 3 fino a m. 6	6,95	8 —	8,45	8,55	9,10
3) come sopra, per altezza superiore a m. 6	8 —	9,30	9,80	9,85	10,55
4) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	2,10	2,35	2,55	2,60	2,75
5) come sopra, oltre i m. 30 e per ogni 15 m.	4,15	4,70	5,10	5,20	5,50
6) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,85	0,95	1 —	1 —	1,10
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3,45	3,95	4,20	4,40	4,60
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(Si applicano le tariffe di cui alla lett. e), n. 5).				

Le tariffe previste dai numeri 1), 2), 3) e 4) della lettera b) della tabella sopra indicata si applicano anche quando per mancanza di veicoli per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Le tariffe di cui al predetto art. 3 saranno, invece, aumentate del 15 % ove il peso della merce non superi i kg. 75.

Art. 6.

Riduzione per l'ausilio di impianti o di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 60 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia ed il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3, sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie.

a) Di attesa:

Qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 100 per ogni ora, o frazione, trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

Qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza, oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio od al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 5) se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei Consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti anche se non iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 4 luglio 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

(3515)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1956.
Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 14838, in data 21 maggio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Bernardis Quinto e Savian Antonio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) con i signori Mattei dott. Sante e Caddeo Grimoaldo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Bernardis Quinto e Savian Antonio, sono sostituiti, rispettivamente, con i signori Mattei dottor Sante e Caddeo Grimoaldo, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3439)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1956.
Corso legale delle monete « Acmonital » da L. 100.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che detta norme sulla circolazione monetaria dello Stato, demandando al Ministro per il tesoro di stabilire con propri decreti la data di immissione in circolazione delle monete di nuovo conio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 153, con il quale si stabiliscono le caratteristiche delle monete metalliche da L. 100 e da L. 50 e se ne determinano i contingenti, caratteristiche e contingenti peraltro modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 301, che riduce i contingenti delle monete metalliche da L. 100 e da L. 50;

Decreta:

Le monete metalliche da L. 100 delle quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 24 dicembre 1951, n. 1405, avranno corso legale a decorrere dal 1° agosto 1956.

Con successivo provvedimento saranno fissate la data di cessazione del corso legale e quella di cambio dei biglietti di Stato da L. 100.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1956
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 51

(3528)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro « S.C.A.I. » appalti industriali, con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di lavoro « S.C.A.I. » appalti industriali, con sede in Roma, in data 16 maggio 1956, dal quale si rileva che l'Ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti e non è in grado di far fronte agli impegni assunti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa medesima alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di lavoro « S.C.A.I. » appalti industriali, con sede in Roma, costituita con atto in data 3 aprile 1946 del dott. Mario Formica, notaio in Roma, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 1577.

Il prof. dott. Giacomo Veronese è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3525)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa lavori edili e appalti « C.L.E.A. », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa lavori edili e appalti « C.L.E.A. », di Roma, in data 6 giugno 1955, dal quale risultò che l'Ente avrebbe dovuto convocare al più presto l'assemblea dei soci per deliberare il proprio anticipato scioglimento;

Vista l'istanza 8 marzo 1956, con la quale il presidente della Cooperativa suddetta, constatata l'impossibilità di provvedere alla normale liquidazione dell'Ente, chiede l'applicazione della procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Vista la situazione patrimoniale al 22 aprile 1956, dalla quale risulta che la Cooperativa in parola non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa lavori edili e appalti « C.L.E.A. », di Roma, costituita con atto 17 luglio 1946 del notaio Ignazio Arcuri, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Domenico Nicoletti è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 198 del regio decreto citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3526)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « diritto costituzionale » e di « diritto commerciale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari, sono vacanti le cattedre di « diritto costituzionale » e di « diritto commerciale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3547)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

251° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto 20 febbraio 1956, dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1956, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 4, con il quale è stata concessa alla Società in nome collettivo « F.B.M. » Fornaci Briziarelli Marsciano, con sede in Marsciano, provincia di Perugia, la facoltà di coltivare, per la durata di anni quattro e sull'area di ettari 1.31.60, la cava costituita dal giacimento di argilla « San Sebastiano Casalone », sita in territorio del comune di Foligno, provincia di Perugia.

Decreto 27 febbraio 1956 dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Roma, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1956, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 5, con il quale è stata concessa alla ditta Frasca Giuseppe e Palma Franco, con sede in Penne, provincia di Pescara, la facoltà di coltivare, per la durata di anni dieci e sull'area di ettari 1.03.60, la cava costituita dal giacimento di argilla « San Simone », sita in territorio del comune di Penne, provincia di Pescara.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1956, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 315, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di lignite denominata « Casteani », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, intestata alla stessa con decreto Ministeriale 12 settembre 1938.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 23, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione perpetua di minerali di piombo e zinco, nella località « Castello », del comune di Torrebelvicino, provincia di Vicenza, intestata alla stessa con decreto Ministeriale 31 dicembre 1941.

Decreto Ministeriale 11 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 22, con il quale è accettata la rinuncia della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo e terre refrattarie denominata « Il Molino », sita nel comune di Latera, provincia di Viterbo, intestata alla stessa con decreto Ministeriale 15 marzo 1948.

Decreto 11 giugno 1956 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano, registrato alla Corte dei conti di Milano il 20 giugno 1956, registro n. 2, foglio n. 119, con il quale alla ditta legnami Marino di Cogliate, provincia di Milano, è accordata, per la durata di anni cinque, la concessione di coltivare il giacimento di argilla denominato « Ronchi », contenuto nel mappale n. 2738 della mappa di Cogliate, provincia di Milano.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale la società lignitifera Valdarno Bagnani, con sede in Firenze, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite denominata « Bagnani », sita in territorio dei comuni di Incisa e Rignano sull'Arno, provincia di Firenze, alla stessa accordato con decreto Miniseriale 12 gennaio 1949.

(3416)

MINISTERO DELL'INTERNO

***Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Napoli* ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955**

Con decreto interministeriale in data 30 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 14 Interno, foglio n. 284, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Napoli di un mutuo di L. 12.300.000.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(3555)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1956, i poteri conferiti all'avv. commendatore Arnaldo Frailich, commissario della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati al 31 dicembre 1956.

(3324)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « La Ripresa Mazziniana », con sede in Castelgandolfo, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 giugno 1956, la Società cooperativa di lavoro « La Ripresa Mazziniana », con sede in Castelgandolfo, costituita in data 13 agosto 1944, con atto del notaio Cestio Imperi, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del rag. Dino Di Nunzio.

(3358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 165

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1956

1 dollaro USA	624,85
1 dollaro Can.	636,375
1 Fr. Sv. lib.	145,807
1 Kr. Dan.	90,42
1 Kr. Norv.	87,432
1 Kr. Sv.	121,237
1 Fol.	164,28
1 Fr. bel.	12,578
100 Fr. Fr.	1788,33
1 Fr. Sv. acc.	143,33
1 Lst.	1749,187
1 Marco ger.	149,75

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1954.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso alle due sedi consorziali di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1954, indetto con decreto commissariale n. 28893-III.a del 20 gennaio 1955;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopradescritto:

N.	Candidato		Punti	
1.	Barbacovi Remo	punti	56,223	su 100
2.	De Guelmi Marco	»	54,812	»
3.	Mirabelli Alessandro	»	54,061	»
4.	Despota Mario	»	53,125	»
5.	Mosca Guido	»	52,239	»
6.	Nibrant Guido	»	51,500	»
7.	Cavagna Arrigo	»	51,457	»
8.	Donada Realdo	»	51,097	»
9.	Degasperi Cesare	»	50,980	»
10.	Di Jorio Alberto	»	50,785	»
11.	Rimondi Cesare	»	50,604	»
12.	Mattei Renzo		50,462	»
13.	Pollini Arturo	»	50,212	
14.	Pigato Ettore	»	[illegible]	»
15.	Ceccatti Giuseppe	»	49,492	»
16.	Malossi Edoardo	»	49,422	»
17.	Vallis Pietro	»	48,975	»
18.	Ohnewein Giuseppe	»	[illegible]	»
19.	Caden Damiano	»	48,132	»
20.	Unterpertinger Giorgio	»	47,752	»
21.	Agosti Mario	»	47,250	»
22.	Corini Carlo	»	47,162	»
23.	Vinante Giovanni	»	46,375	»
24.	Castaldini Giuseppe	»	46,000	»
25.	Ruatti Adelio	»	45,720	»
26.	Vivaldi Pietro	»	45,450	»
27.	Bacca Camillo	»	45,204	»
28.	Gelli Luciano	»	45,187	»
29.	Bruni Bruno	»	44,843	»
30.	Zanoni Francesco	»	44,775	»
31.	Chiesa Mariano	»	44,397	»
32.	Urbinati Alberto	»	44,365	»
33.	Guidi Giorgio	»	44,137	»
34.	Ciola Gualtiero	»	44,130	»
35.	Ceccato Giusto	»	43,781	»
36.	Rossi Antonio	»	43,043	»
37.	Bonatti Flavio	»	42,695	»
38.	Borgnolo Carlo	punti	42,517	su 100
39.	Briani Mauro	»	42,452	»
40.	De Nicolò Antonio	»	42,272	»
41.	Kutufà Paolo	»	41,658	»
42.	Broseghini Mario	»	41,543	»
43.	Bojan Erasmo	»	41,125	»
44.	Tomba Egone	»	41,000	»
45.	Pigato Leandro	»	40,901	»
46.	Lovrovich Stelio	»	39,500	»
47.	Lucchini Carlo, nato il 25 gennaio 1924	»	39,000	»
48.	Cristoforetti Remo, nato il 13 agosto 1925	»	39,000	»
49.	Jaiza Franco	»	38,000	»
50.	Del Mazza Italo	»	37,725	»
51.	Fonzo Ciro	»	37,191	»
52.	Beber Luigi	»	36,929	»
53.	Tedeschi Alfredo	»	36,250	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 9 luglio 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio odierno decreto n. 14594-III.a, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso alle due sedi consorziali di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1954;

Vista la indicazione delle sedi di preferenza fatta dai due candidati classificatisi primi in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 76 n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta consorziale veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Barbacovi Remo: consorzio veterinario di Cembra, Giovo, Lisignago, Faver, Valda, Grumes, Grauno, Sover;

2) De Guelmi Marco: consorzio veterinario Pieve di Ledro, Concei Bezzecca, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 9 luglio 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(3427)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.